

Marco Esposito

Opinioni sulla sentenza della Corte costituzionale
n. 231 del 2013: “sentieri” e “cantieri”
per una nuova stagione sindacale

1. Con tanti occhi puntati addosso, e tante aspettative su di essa riposte, la Corte costituzionale è riuscita a ristabilire un clima più disteso all'interno delle relazioni industriali italiane, avviando a conclusione la lunga controversia “Fiom vs. Fiat” con il riconoscimento del diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali in capo anche alle associazioni sindacali che: *“pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”*.

Appare però chiaro a tutti che la soluzione dello spinoso caso giudiziario è un esito non destinato a consolidarsi in una regola generale e univoca. La sentenza, al contrario, traccia “sentieri” di riflessione per una rimeditazione complessiva degli stessi cardini del sistema italiano di relazioni industriali. E non solo: l'impressione di molti è che dopo la sentenza si debbano aprire “cantieri”, per finalmente regolamentare in modo definito i criteri della rappresentatività sindacale; per disegnare la cornice minima, ma certa, della legittimazione giuridica degli attori sociali che partecipano al governo delle relazioni economico-sociali, specie a livello aziendale.

E l'art. 19 dello Statuto riletto oggi – ancora una volta – dalla Corte costituzionale appare un nastro ideale da tagliare per inaugurare questi possibili cantieri, dal momento che tale disposizione ha sempre, esattamente svolto – tra le altre – un'indubbia funzione di compensazione dell'assenza di una legge sulla rappresentanza sindacale. Ciò attraverso un'originale forma di contaminazione tra legislazione statale (il riconoscimento dei diritti sindacali del titolo terzo) e ordinamento sindacale (con i rinvii alla rappresen-

tatività e alla contrattazione collettiva, quali indici per riconoscere l'effettiva capacità dei sindacati di sostenere e regolare gli interessi del lavoro).

2. Di sicuro tutti vediamo e conosciamo il carattere complesso di tale contaminazione; un'interrelazione di sistema, che segna modi e metodi di scrittura delle regole e dei diritti sindacali.

Non stupisce, dunque, che, nell'ampia varietà delle opinioni espresse e ospitate in queste pagine della nostra Rivista, una percezione condivisa si colga nella segnalazione della parzialità dell'attraversamento del guado operato dal Giudice costituzionale nel luglio scorso. Il *leitmotiv* delle riflessioni che seguono è, dunque, nella constatazione che – al di là di alcune indubbe positività ma anche di molte criticità – il massimo senso dell'intervento della Corte costituzionale non può che essere suggellato da una paziente opera di risistemazione successiva; stante il fatto che la sentenza n. 231 lascia troppe porte aperte; troppi “sospesi” su temi cruciali.

Le aperture a un possibile “dopo” prevalgono, tuttavia e fortunatamente, sui *deja vu* e sugli “sguardi all'indietro”, mostrandosi in effetti quasi rituale lo sforzo della Corte di fornire quest'ennesimo intervento sull'art. 19 di una certa continuità – si direbbe più storiografica che storica – con i suoi stessi precedenti. Del resto, tutte le opinioni raccolte in queste pagine evidenziano la portata dirompente e, per i più, propositiva della pronuncia nonché il suo carattere aperto: nel bene e nel male.

3. Serve, allora, un'opera di risistemazione; la quale non è ormai operabile dai soli giudici, in ragione dei rischi di un ennesimo ritorno a un clima di insostenibile incertezza interpretativa. I giudici devono e possono giocare un ruolo di raccordo interpretativo fondamentale, ma le regole del gioco da applicare – per lo meno quelle per accedere al gioco – devono essere generali e prescrittive: non sono possibili deleghe se la trama regolativa è così impalpabile.

Per questo, il dibattito si deve aprire su “chi” sia chiamato a raccogliere lo sgusciante testimone lasciato dalla Corte costituzionale. La libera autoterminazione delle parti sociali; il legislatore; i giuristi teorici; i giudici; la politica: ma è davvero possibile oggi immaginare un intervento sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale che assuma tratti solipsistici? Che

escluda anche uno solo tra i soggetti sopra richiamati? Certo, c'è da riempire una lacuna; e il c.d. Testo unico sulla rappresentanza – allestito con tempismo lodevole (ma non si comprende quanto convinto) da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014 – sembra proprio una netta affermazione di prerogativa.

In fondo, pur nelle traversie che a posteriori la sua storia ha rivelato, il valore dell'art. 19 dello Statuto, il suo spirito (*"the spirit of 19"*, per parafrasare il titolo di un bel film del 2013) poggiano proprio sul reale dialogo tra tutti gli attori del sistema sindacale, ai vari livelli istituzionali e nei diversi contesti operativi. La chiarezza e la tenuta dei gangli comunicanti di questo sistema sono l'unico modo per rendere più salda la presa del difficile testimone lasciatici dalla Corte costituzionale: si tratta di un'evidente esigenza di certezza e non a caso essa appare sposata – con sfumature diverse – in tutte le opinioni che seguono, alla cui lettura, a questo punto, possiamo lasciarvi.

